

STATUTO

**ARCOBALENO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
COMUNITA' - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STAZZEMA LU VIA CUPOLA 9

Numero REA: LU - 136430

Codice fiscale: 01362000463

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. ".

Il Presidente accerta e dà atto che l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano,

DELIBERA:

- di modificare il Titolo II FINALITA' - SCOPO - OGGETTO, e precisamente gli articoli 3 e 4 del vigente statuto sociale, nel modo illustrato dal Presidente;
- di approvare il nuovo testo dello statuto della società cooperativa, contenente le modifiche testé deliberate, che è del seguente letterale tenore:

"STATUTO

**ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' - IMPRESA
SOCIALE**

TITOLO I

COSTITUZIONE - NORMATIVA - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, normativa, sede e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 e s.m.i., della Legge Regionale Toscana n. 58/2018 e s.m.i., della Legge Regionale Toscana n. 73/2005 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 112/2017 e s.m.i., con sede nel Comune di Stazzema (LU), la società cooperativa denominata "ARCOBALENO Società Cooperativa Sociale di Comunità - Impresa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, uffici periferici ed amministrativi in altre località, anche all'estero, purché non abbiano le caratteristiche di sedi secondarie, le quali se volute dovranno essere istituite con delibera dell'Assemblea.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

FINALITA' - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Finalità solidaristiche e scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n.

381/1991 e agli artt. 4-6 della Legge Regionale Toscana n. 58/2018, non ha scopo di lucro e si propone finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, tramite la gestione in forma integrata e il collegamento funzionale delle sue articolazioni operative, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci, in particolare quelli svantaggiati, e dei lavoratori.

La Società si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo sviluppando fra i soci lo spirito mutualistico e solidaristico, seguendo specificatamente le lett. a) e b), co. 1, art. 1 della L. n. 381/1991, le lett. a) e b), co. 4, art. 3 della L.R.T. n. 58/2018, nonché il co. 5, art. 3 della L.R.T. n. 58/2018 (svolgimento di attività di interesse generale di cui alle lett. r), t) e v), co. 1, art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017).

La Cooperativa, conformemente all'art.11-bis della L.R.T. 73/2005, intende valorizzare, anche attraverso la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi, le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e tradizioni culturali, nelle aree montane e interne

nonché nelle periferie urbane caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che presentano situazioni di rarefazione di servizi e marginalità sociali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno responsabile, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un rapporto con lo Stato e con le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale della Comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa, inoltre, si ispira ad una mutualità allargata, alla solidarietà, ad un lavoro non basato sullo sfruttamento, alla priorità dell'uomo sul denaro e sul profitto, nonché ai seguenti principi:

- a) promozione ed effettiva realizzazione della centralità della persona;
- b) superamento dell'approccio assistenzialista delle persone svantaggiate, emarginate e povere, in modo che siano considerate non solo soggetti d'assistenza, bensì soggetti attivi;

- c) sviluppo delle potenzialità e delle capacità specifiche di tutte le persone nella loro globalità;
- d) realizzazione di interventi personalizzati secondo i bisogni di ciascuno;
- e) riconoscimento delle persone svantaggiate per una partecipazione alla vita sociale ed una cittadinanza attiva;
- f) ricerca e rimozione delle cause che mantengono e creano svantaggio ed emarginazione;
- g) sviluppo della Comunità di riferimento tramite azioni volte a favorire l'occupazione, l'integrazione e ridurre lo spopolamento delle aree montane e marginali.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, etiche e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa intende realizzare il proprio scopo sociale e le proprie finalità, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della Comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti pubblici e privati, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della Legge n. 142/2001, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma - ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionali - consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e nei limiti consentiti dalla Legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in affidamento diretto, o in appalto, o in convenzione, o in regime di accreditamento con Enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dalle lett. a) e b), co. 1, art. 1 della L. n.

381/1991, dalle lett. a) e b), co. 4, art. 3, L.R.T. n. 58/2018 e dal co. 5, art. 3, L.R.T. n. 58/2018:

a)

- promozione e/o gestione di corsi di formazione professionale intesi a dare ai partecipanti strumenti idonei al loro reinserimento sociale, e ciò anche con il contributo dell'Unione europea, delle Amministrazioni pubbliche ed enti privati in genere e/o di singoli;

- gestione di servizi integrativi di pubblica utilità in genere, quali: servizi di assistenza, accompagnamento, custodia, istruzione, animazione, presso asili, scuole, case di accoglienza o cura, centri diurni, centri residenziali, centri estivi, centri educativi, o presso qualsiasi altro istituto pubblico ed anche presso residenze private, inoltre pulizia, cucina, lavanderia, quando le suddette attività facciano parte di un progetto educativo globale, qualsiasi altro servizio confacente ai soci che fosse richiesto da Enti Pubblici o privati;

- gestione stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, di accoglienza di persone svantaggiate, realizzazione di percorsi formativi, riabilitativi, per il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, creazione e gestione di centri di assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche e formalità nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche e

Private, associazioni, aventi attinenza con gli interventi a favore di soggetti in situazioni di difficoltà psicofisica, psichiatrica e sociale (ad esempio: minori, tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti); attivazione ed erogazione di servizi volti a prevenire situazioni di disagio;

- gestione diretta o indiretta o per conto di terzi, di strutture e servizi di carattere sociale (centri ascolto, centri aperti diurni, centri di accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare, strutture di pronto intervento), scolastico, servizi educativi e socio sanitari, di animazione e di formazione professionale, ricreativi e assistenziali, anche attraverso servizi e organi di stampa e utilizzo dei mass media e creando e gestendo punti di creazione, diffusione e vendita di pubblicazioni e scritte a carattere educativo e didattico;

- promozione e realizzazione di qualsiasi iniziativa per il progresso umano, sociale, culturale e religioso dei soggetti interessati;

- realizzazione, anche in collaborazione con i movimenti di volontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e politiche, più organici e funzionali rapporti con le Istituzioni o gli Enti Locali di diverso livello, i vari assessorati e servizi sociali al fine di promuovere e sollecitare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei bisogni delle fasce sociali emarginate;

- gestione di progetti di interesse riabilitativo, fisico, lavorativo delle persone con disagio, da gestirsi in forma associata nei quali gli interessati presteranno la loro attività creativa ed operativa, così da offrire momenti di attività specifica e specialistica di assistenza;
- promozione ed organizzazione di qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento delle qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura, l'educazione alla legalità ed il turismo sociale.

b)

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lett. a), la Cooperativa provvede alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - delle seguenti attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati ai sensi della L. n. 383/1991:

- gestione di impianti sportivi;
- gestione di centri e spazi di co-working e per lo smart-working;
- promozione dell'imprenditorialità sociale e giovanile nonché tutela dei diritti dell'infanzia;
- organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre ed altre iniziative promozionali compresa la gestione di buffet, rinfreschi e catering in genere;
- gestione di servizi di mensa, cucina, pulizia civile e

industriale, lavanderia, stireria, facchinaggio e attività ad esse connesse;

- effettuazione di servizi di giardinaggio in genere, sistemazione e manutenzione di parchi pubblici attrezzati e attività ad esse connesse per conto di Enti Pubblici e Privati;

- effettuazione di servizi di manutenzione e gestione di edifici pubblici e privati;

- effettuazione di servizi di manutenzione e gestione di strade pubbliche e private, comprensivi di lavori di manutenzione e ripristino, segnaletica stradale, taglio erba, sgombero neve e spargimento sale;

- effettuazione di servizi di igiene urbana e di gestione rifiuti per conto proprio e per conto terzi, come attività di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento, gestione di centri di raccolta, di impianti di trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti;

- prestazione di servizi di protezione civile e vigilanza territoriale per conto di Enti Pubblici e Privati;

- gestione di campeggi e convitti in genere, ristoranti, pizzerie e bar, rifugi alpini, empori, alimentari, ostelli, aziende agroturistiche, attività di affittacamere, bed and breakfast, circoli e club e/o locali per animazione e somministrazione di alimenti e bevande;

- gestione di attività commerciali nel settore turistico

in genere tra cui la gestione di stabilimenti balneari e impianti turistici inclusi uffici turistici e punti informazione, predisposizione di pacchetti turistici;

- prestazione di servizi di trasporto di persone, cose e merci per conto proprio e per conto terzi anche a mezzo di autonoleggio da rimessa con conducente;

- erogazione di servizi di noleggio senza conducente di biciclette, quad, ciclomotori, autovetture, veicoli per il trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose o qualsiasi altro mezzo consentito dalle normative vigenti;

- prestazione di servizi di pubblica utilità quali l'accompagnamento e l'animazione presso scuole, case di accoglienza o cura presso qualsiasi altro istituto pubblico o privato;

- gestione di servizi di guida alpina, di guide per il trekking, di educazione e guida ambientale-naturalistica, e di tutte le attività di supporto e di guida al turismo montano (anche ipogeo) come il noleggio di attrezzature, di mezzi e di animali;

- commercio di oggettistica, souvenirs, abbigliamento e accessori;

- vendita di biglietti per l'accesso ai musei, strutture turistiche, strutture sportive, manifestazioni musicali ed altre manifestazioni;

- realizzazione e commercio di oggetti di artigianato, compresa oggettistica in argento, marmo e pietre dure (quali ad esempio, orecchini, bracciali, collane, portachiavi e simili);
- erogazione di servizi di segreteria e servizi professionali ad aziende o enti pubblici;
- erogazione di servizi di consulenza professionale ad aziende, Enti pubblici o Privati, siano essi singoli, saltuari o continuativi in ambito Procurement, Finance, Project Management o su qualsiasi altra materia che rientri nelle competenze dei soci o dei collaboratori della Cooperativa;
- erogazione di servizi di formazione a singoli, gruppi, aziende, Enti pubblici o Privati, tra cui attività di team building, formazione esperienziale e formazione professionale;
- erogazione di servizi di raccolta dati, sondaggi, questionari e relative elaborazioni;
- sviluppo di progetti di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), ai sensi della L. n. 125/2014 e successive modifiche;
- gestione di campi di condivisione, formazione e lavoro per gruppi italiani ed esteri;
- erogazione servizi a favore di persone immigrate, rifugiati, persone socialmente bisognose e di tutti i cittadini che lavorano, studiano o vivono in contesti pluriculturali; in particolare, servizi di orientamento,

mediazione e conciliazione culturale, mediazione sociale, dei conflitti e penale, segretariato amministrativo e legale, servizi per il supporto e il monitoraggio del rimpatrio volontario degli immigrati;

- erogazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati (ai sensi dell'art. 2, n. 99, del Regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni) e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi del co. 2, art. 112, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui al co. 4, art. 2 della L. n. 1228/1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
- organizzazione, gestione e promozione di attività ludiche e sportive dilettantistiche;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, comprese le attività didattiche in modalità outdoor avvalendosi della riscoperta dei luoghi caratteristici.

La Cooperativa nata sulla base di esperienze di lavoro dei soci fondatori e per il raggiungimento degli scopi di cui

sopra, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire e/o integrarsi con altre organizzazioni che perseguono finalità similari, per rendere più efficace la sua azione anche se in forme diverse, e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni fornite da ogni e qualsiasi Ente Pubblico, sia nazionale che internazionale e/o privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o comunque collegata con quelle sopra elencate, partecipare ad appalti sia pubblici che privati per la gestione dei servizi e/o la cessione di beni facenti parte dell'oggetto sociale, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazioni Temporanee d'Impresa) o A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. Potrà richiedere ed utilizzare le risorse finanziarie disposte da organismi non governativi, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dalle zone socio-sanitarie o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Potrà richiedere e accettare contributi e finanziamenti per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, in qualità di Impresa Sociale, ai sensi

del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche ed Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare

direttamente alla Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei requisiti minimi richiesti per svolgere attività intraprese dalla Cooperativa.

b) soci fruitori, che godono, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. In relazione ad una persona svantaggiata coinvolta direttamente, a vario titolo, nella vita stessa della Cooperativa, sono ammessi alla categoria di soci fruitori, i genitori della persona svantaggiata, gli affidatari, i tutori, i responsabili della struttura d'accoglienza che accoglie la persona svantaggiata, purché soddisfino il requisito della convivenza.

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, Legge n. 381/1991 e successive modifiche.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, a norma dell'art. 11 della Legge n. 381/1991 e successive modifiche, in particolare:

- persone fisiche e giuridiche che appartengono alla Comunità interessata ovvero la sovvenzionano o operano con essa;
- Enti del Terzo Settore (ETS), di cui al D.Lgs. n.117/2017 (CTS), che abbiano sede legale nel territorio della Comunità

interessata e che dichiarino espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della Comunità stessa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa. I soci lavoratori, in particolare:

- concorrono alla gestione dell'impresa sociale partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa;
- si impegnano a realizzare quanto riportato all'art. 3

del presente Statuto, circa lo scopo mutualistico.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi del comma 3, dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori, di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e soci fruitori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di Legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale, hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del

bilancio e non possono rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno (3) tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo

amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 44 e seguenti del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e il codice fiscale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

d) copia autentica della deliberazione dell'organo competente;

e) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito Regolamento;

d) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

e) in ogni caso qualora vi sia il consenso dell'Organo Amministrativo espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,

oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi

mananze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione

del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 27, lett. c).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 2347, Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito Regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 16 (Soci volontari)

E' prevista la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla scorta di parametri stabiliti dalla Cooperativa stessa; è una categoria di soci del tutto particolare poiché essi prestano la loro opera ma non sono destinatari del servizio o dell'attività della Cooperativa.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 17 (Limiti numerici)

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci della Cooperativa.

Art. 18 (Registro dei soci volontari)

Nell'ipotesi in cui la Cooperativa si avvalga dell'opera dei soci volontari deve istituire un registro dei soci volontari ai sensi e con le modalità dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Art. 19 (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente previsto per questa figura

di soci si applicano le disposizioni statutarie previste per la categoria dei soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della L. n. 59/1992.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di €. 1.000,00 (mille).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali, in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per

Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In caso di conferimento di bene mobile o immobile, al momento del recesso o comunque dell'uscita dalla Cooperativa, verrà effettuata la liquidazione delle quote sottoscritte, ma non la restituzione del bene.

TITOLO VI

PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO SOCIALE - RISTORNI

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai:

- conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di Legge;

- conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale, indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 28 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, lett. a), della Legge n. 142/2001.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito

Regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma, del Codice Civile e da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro per ciascuna categoria di soci cooperatori:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro,

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, eventuale.

Art. 30 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la

maggioranza degli Amministratori e il Sindaco, se nominato.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dello Statuto;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 della L. n.142/2001 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e

dell'Organo di controllo;

l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 32 (Quorum costitutivi e deliberativi in Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza, solo per l'approvazione del bilancio e la nomina degli Amministratori; tale ipotesi verrà disciplinata con apposito Regolamento.

Art. 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Il voto segreto non è ammesso.

Art. 34 (Voto in Assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 23, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in

assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla Legge.

Art. 36 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 37 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste

dall'art. 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in

carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Sindaco qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Sindaco l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.

Art. 42 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c. La presenza alle riunioni dell'organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

2. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della Cooperativa, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione

degli arbitri.

Art. 44 (Clausola arbitrale)

Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci (se nominati), o nei loro confronti.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco (se nominato) o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5.000,00 (cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della

controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi

deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992..

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la

Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in casi di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative e, in particolare, sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali previste, rispettivamente, dalla Legge n. 381/1991 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i...

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile riguardante la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti per l'iscrizione di questa delibera nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto.

Si richiedono le agevolazioni fiscali in tema di cooperative sociali in quanto applicabili.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alla comparente che lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore diciotto e dieci minuti.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, il presente atto consta di fogli nove per facciate trentasei.

F.to Rosaria Minetti

F.to Lucia Mastromarino Notaio segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Viareggio, li 18 giugno 2024
Firmato digitalmente: Lucia Mastromarino Notaio